

mento dell'area « B2 » (ex-sesta qualifica), anch'essa ampiamente scoperta;

se ciò sia dovuto all'enorme potere sindacale e quindi contrattuale che avrebbero le « quinte qualifiche » e le « settime », essendo la grande maggioranza del personale;

se dunque, al danno ormai tradizionalmente prodotto contro i funzionari direttivi « doc », s'aggiunga rilevante il danno contro le « seste qualifiche », che non godranno di nessun avanzamento di carriera, anche se spesso sono laureate e nei fatti esercitano funzioni non certo di sesta qualifica (ad esempio: difendere l'amministrazione in giudizio), se in vari prospetti (allegati ai rispettivi contratti integrativi), che indichino i posti vacanti da ricoprire con i « concorsi interni » per i passaggi d'area o i « percorsi di qualificazione » per i passaggi all'interno di un'area, non figurino affatto posti disponibili nell'ex-settima qualifica e neppure nell'ex-quinta, e se oltretutto dal testo del contratto collettivo sottoscritto nel 1999 sia scomparsa perfino la possibilità, originariamente prevista, per i « sesti laureati » di passare tramite concorso interno all'ottava qualifica;

se — considerando che il predetto « reinquadramento in massa » ha tolto di mezzo l'interesse ad agire per qualsiasi controinteressato — le nuove generazioni di dipendenti statali si stiano accorgendo solo adesso dell'entità del danno che subirebbero — soprattutto ora che il sistema delle qualifiche funzionali è stato accantonato ed è stata reintrodotta la progressione di carriera (infatti, ai « blocchi di partenza » nel sistema, i « sesti » si troverebbero in una posizione svantaggiata rispetto ai « settimi » ingiustificatamente avvantaggiati dalla legge 312 del 1980) —, e se anche nel nuovo contratto collettivo possano riscontrarsi in materia rilevanti profili d'incostituzionalità;

se d'altronde sia prevedibile una forte avversione contro eventuali iniziative volte a far dichiarare l'illegittimità costituzionale della predetta legge 312 del 1980, dato che un'eventuale pronunzia d'incostituzio-

nalità della legge 312 del 1980 provocherebbe lo « sfollamento » dell'ex-settima qualifica funzionale la retrocessione nell'ex-sesta qualifica di gran parte dei « settimi » provenienti dall'ex-carriera di concetto;

se, infine, per contro — ed in relazione innanzitutto ad una fondamentale esigenza di certezza del diritto —, risulti indispensabile porre il problema della costituzionalità della citata legge 312 del 1980 in relazione alla violazione del diritto alla progressione della carriera la cui reviviscenza (avvenuta attraverso la stipula del contratto-ministeri) fornirebbe ai predetti danneggiati un interesse attuale alla menzionata dichiarazione d'incostituzionalità. (3-06750)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

TARADASH. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il signor Vito Galante sia attualmente detenuto nell'istituto penitenziario di Opera ed abbia presentato una denuncia querela alla direzione sanitaria e alla direzione penitenziaria del carcere per continue torture psicologiche, abusi di potere, per negligenza al servizio preposto di assistenza, cure, visite specialistiche programmate, non effettuate per disservizi;

è noto all'interrogante che al signor Galante non sono assicurate le cure e le visite specialistiche necessarie per la patologia di cui è affetto, e che anche di recente, l'11 novembre 2000, pur avendola richiesta, non gli è stata garantita la dovuta assistenza;

il detenuto ha già informato della sua condizione la procura della Repubblica competente e ha presentato una petizione al Parlamento europeo, senza tuttavia ricevere alcun riscontro —:

se non ritenga opportuno assumere ogni provvedimento necessario affinché al signor Vito Galante sia assicurata l'assistenza sanitaria di cui ha bisogno nelle forme adeguate alle sue patologie, considerando che le norme che regolano l'ordinamento carcerario la riconoscono ai detenuti come diritto inderogabile e, in generale, che i principi costituzionali escludono che alla pena possa essere annessa una funzione punitiva e sanciscono comunque il doveroso rispetto dei diritti fondamentali degli individui. (4-33286)

VELTRI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'agosto del 1997 i magistrati della procura della Repubblica di Milano hanno presentato una rogatoria al Principato del Liechtenstein per conoscere i destinatari del conto aperto dalla società panamense « Osuna » presso la « Neu Bank » del Principato;

che sul conto Osuna sono transitati i 21 miliardi dell'onorevole Cesare Previti, parte dei 66 miliardi che gli eredi Rovelli hanno versato agli avvocati Previti, Acampora e Pacifico (*Corriere della Sera* 20 dicembre 2000);

considerato che il *pool* di Milano di fatto non ha ricevuto risposta e che la mancata risposta da parte del principato intralcia il corso della giustizia e viola le norme della convenzione europea di mutua assistenza;

che il caso in questione è tipico del modo in cui alcuni imputati eccellenti usano tutti i cavilli possibili per ottenere la prescrizione dei reati che li riguardano per contrabbandarla poi come assoluzione —:

il quale è già intervenuto presso il Ministro degli esteri, se non ritenga necessario adottare procedure non di routine per ottenere la risposta del Principato alla rogatoria della magistratura Italiana.

(4-33292)

* * *

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Interrogazione a risposta scritta:

SANTORI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel sta portando a compimento un progetto di ristrutturazione a livello nazionale con il quale, secondo il piano di riassetto introdotto dalla nuova rete commerciale, si prevede l'istituzione di 131 « Punti di Contatto » con il pubblico dove il cittadino ma anche le imprese artigianali e industriali potranno rivolgersi per tutti i problemi relativi all'erogazione del servizio;

tra le innovazioni introdotte dalla « nuova rete » di Enel distribuzione è previsto anche un servizio di erogazione telefonico articolato in un unico *contact center*;

per la provincia di Roma il predetto piano ha comportato il repentino smantellamento degli uffici commerciali di Colleferro e il conseguente trasferimento del servizio negli uffici di Anagni;

a usufruire fino ad ora del servizio prestato dagli uffici in questione non sono stati soltanto i cittadini di Colleferro, giacché il bacino d'utenza del predetto sportello comprendeva anche i comuni di Artena, Carpineto, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Paliano, Segni, Serrone e Valmontone;

l'Enel non si è curata minimamente di discutere i tempi, le modalità e la portata del riassetto con alcuna delle amministrazioni locali e neanche con le tante realtà cittadine che caratterizzano la zona, manifestando una imperdonabile negligenza nei confronti degli utenti della zona;

le linee di collegamento stradali e ferroviarie tra Anagni e buona parte dei suddetti comuni rimangono ancora molto precarie e poco idonee a favorire un veloce e confortevole spostamento di un cittadino